



Comune di Affi

Provincia di Verona

ORDINANZA N. 23 DEL 01/09/2026

Settore proponente: SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA PER LA LIMITAZIONE DELL' USO DELL'ACQUA PRELEVATA DALL' ACQUEDOTTO PUBBLICO.

Il Sindaco

RICHIAMATO il “Codice di autodisciplina sui consumi comunali idrici”, adottato in sede di Assemblea d’Ambito con deliberazione di A.A. n. 4/2023;

CONSIDERATO che un corretto uso delle risorse naturali è attualmente una necessità primaria e ritenendo che l'acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi soprattutto in una situazione di carenza;

CONSIDERATO altresì che il “Codice di autodisciplina sui consumi comunali idrici” prevede, all’art. 9, che in base agli scenari di severità idrica dichiarati dall’EGA, le attività comprese nel programma di uso dell’acqua da rete acquedottistica di uso pubblico comunale siano progressivamente ridotte del 25%-50%-75%, in proporzione alla severità di carenza della risorsa idrica;

VISTA la nota del Consiglio di Bacino prot. CBVR n. 1429.26 (conservata al protocollo municipale al n. 7791 del 11/08/2026) che, di concerto con la società di gestione Azienda Gardesana Servizi Spa, con nota del 11/08/2026, prot.n. 6644 ha comunicato che l’Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici ha inasprito il livello di severità idrica da “medio” ad “alto”;

RITENUTA, pertanto, necessaria l’adozione di misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a razionalizzare l’utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico ed igienico, vietando al contempo l’uso dell’acqua potabile per altre finalità, come da disposizioni del citato art. 9 c. 1 e 2 del “Codice di autodisciplina sui consumi comunali idrici”;

VISTA la propria precedente ordinanza n. 20 del 12/08/2026, inerente la limitazione dell’uso dell’acqua derivata dal pubblico acquedotto, con validità fino al 31/08/2026;

CONSIDERATO che il livello di severità idrica non è variato;

ORDINA

a tutta la cittadinanza e su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al 15 settembre 2026, fatto salvo ulteriori provvedimenti di modifica per il perdurare dello stato di carenza idrica:

1. il divieto di prelievo e consumo di acqua derivata dal pubblico acquedotto per gli usi:
 - lavaggio di aree scoperte, quali corti, piazzali, etc.;
 - lavaggio privato di veicoli a motore (con esclusione degli autolavaggi);



Comune di Affi

Provincia di Verona

- gli emungimenti per scopi voluttuari (fontane ornamentali, zampilli, piscine, etc.) qualora non dotati di dispositivi per il riciclo artificiale dell'acqua;
- 2. il divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso non domestico ed in particolare per l'irrigazione/innaffiamento di giardini e prati, fatto salvo che venga dimostrato agli organi di vigilanza l'utilizzo di fonti idriche indipendenti dalla rete acquedottistica, quali, ad esempio, sistemi di recupero delle acque meteoriche;
- 3. il riempimento delle piscine, sia pubbliche che private, nonché il rinnovo anche parziale dell'acqua, è consentito esclusivamente previa autorizzazione espressa del gestore della rete di acquedotto, che viene emessa in funzione delle effettive disponibilità di risorse su base locale;
- 4. i prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per scopi che siano strettamente alimentari e/o igienico-sanitari per l'intero arco della giornata;

DISPONDE ALTRESÌ

per le attività in capo al Comune ed ai soggetti/società che erogano servizi pubblici per conto del Comune:

1. la sospensione delle attività di innaffiamento del verde ornamentale ed altro verde comunale, degli impianti sportivi e del lavaggio delle strade e parco auto comunale;
2. la sospensione del funzionamento delle fontane decorative, con o senza ricircolo dell'acqua;

RACCOMANDA

altresì, la Cittadinanza ad un uso consapevole dell'acqua potabile, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti, in particolare raccomandando di:

- controllare il corretto funzionamento dei propri impianti idrici ed irrigui al fine di individuare eventuali perdite occulte;
- utilizzare dispositivi per il risparmio idrico quali frangi getto per i rubinetti; • utilizzare lavatrici e lavastoviglie sempre a pieno carico;
- preferire, per l'igiene personale l'uso della doccia, in alternativa alla vasca da bagno;
- non far scorrere in modo continuo l'acqua durante il lavaggio di denti e rasatura della barba;
- utilizzare l'acqua di lavaggio di frutta e verdura per innaffiare le piante; • i conduttori degli orti comunali, anche negli orari non soggetti a limitazione, di non abusare delle risorse idriche, limitandone il consumo allo stretto necessario ed evitando qualsiasi spreco;

AVVERTE

Che per la violazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis commi 1 e 1bis del D. Lgs. 267/2000, è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00; ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 24/11/1981, n. 689 è previsto il pagamento in misura ridotta della somma di € 50,00, pari al doppio del minimo in quanto più favorevole, da corrispondersi entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune.

Il presente provvedimento è trasmesso a:

- Azienda Gardesana Servizi Spa – ags@pec.ags.vr.it;
- Comando del locale Corpo di Polizia Municipale.



Comune di Affi

Provincia di Verona

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Il Sindaco

Marco Giacomo Segà / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)